



•ALERT•

26 NOVEMBRE 2020

Inquinamento dell'aria: la Corte di Giustizia UE condanna l'Italia

Una pronuncia in linea con gli SDGs

Il 10 novembre 2020, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia nella causa C-644/18 per essersi resa sistematicamente inadempiente - dal 2008 al 2017- agli obblighi, imposti dalla normativa europea, di riduzione dei livelli di inquinamento causati dall'emissione di particelle PM10 nell'aria

IL CASO

La controversia nasce da una procedura di infrazione avviata nel 2014 dalla Commissione europea con cui veniva imputato all'Italia l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla **Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa** (che aveva sostituito dal 2010 le disposizioni delle precedenti Direttive 96/62 e 1999/30) che impone agli Stati Membri il rispetto di determinati "valori limite" per quanto riguarda l'emissione delle particelle PM10 nell'aria.

La Direttiva istituiva misure volte a:

- definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
- valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni;
- ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente per contribuire alla lotta contro l'inquinamento dell'aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l'applicazione delle misure nazionali e dell'Unione;



ponendo, inoltre, tra i suoi obiettivi quello di "predispone piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente superano i rispettivi valori-obiettivo o valori limite per la qualità dell'aria, più eventuali margini di tolleranza provvisori" (Considerando 18).

La censura mossa dalla Commissione aveva ad oggetto da un lato, (i) il **superamento sistematico e continuato dal 2008 al 2017 (incluso)** di tali limiti di valore giornalieri e annuali in determinate zone interessate (a titolo di esempio, Pianura Padana, Piemonte, zona del beneventano); dall'altro, (ii) evidenziava che lo **Stato italiano non si era adoperato per garantire** il rispetto dei valori limite fissati a **prevenzione dell'inquinamento atmosferico**.

I primi chiarimenti forniti dall'Italia non sono stati ritenuti adeguati dalla Commissione europea e hanno esposto lo Stato italiano a un ricorso per inadempimento promosso nell'ottobre 2018 dinanzi alla Corte di Giustizia europea. Nel corso della fase contenziosa, l'Italia si è difesa sostenendo che l'inquinamento atmosferico sarebbe stato causato da diversi fattori, in parte derivanti dall'adeguamento alle politiche europee di settore, o comunque da particolarità topografiche e climatiche di talune zone interessate.



Non solo, la difesa dell'Italia ha anche sottolineato come i limiti presi in considerazione dalla Corte non tenessero conto dei "margini di tolleranza" previsti dalla Direttiva, nonché del fatto che tali inadempimenti avrebbero interessato una fascia ristretta del territorio nazionale. In ragione di ciò, la censura e la condanna proposta risultavano, ad avviso dell'Italia, sproporzionate rispetto alla fattispecie.

LA SENTENZA

Nella sentenza pronunciata il 10 novembre scorso, la Corte ha riconosciuto come fondato il ricorso della Commissione, accertando l'inadempimento dell'Italia.

Interessante il ragionamento a cui è pervenuta la Corte nell'osservare che il mancato superamento dei valori limite in questione per alcuni anni non consente di escludere la violazione e l'inadempimento sistematico e continuato alle disposizioni, in quanto "*detto valore, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo insieme, deve essere conseguito entro un dato termine e non essere superato una volta raggiunto*".

La Corte precisa altresì che i "valori limite" non beneficiano, se non eventualmente, dei "margini di tolleranza" previsti dalla Direttiva, i quali, comunque, sarebbero stati una misura transitoria e quindi non applicabile già da tempo.

A nulla rileva, secondo la Corte, che la violazione sia o meno addebitabile alla volontà dello Stato cui è imputabile, o alla sua negligenza, ovvero a difficoltà tecniche o strutturali cui non è riuscito a far fronte; **solo la sussistenza di circostanze eccezionali avrebbe** – in ipotesi – **potuto consentire un attenuamento di responsabilità**, se si fosse comunque dimostrato di aver utilizzato la massima diligenza.

Sul secondo motivo di censura legato alla mancata adozione di misure adeguate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10, la Corte ha ricordato che, qualora non riesca a ridurre l'inquinamento previsto entro i limiti prefissati, lo Stato Membro è tenuto a redigere un piano relativo alla qualità dell'aria che risponda ai requisiti della Direttiva e a prevedere misure adeguate affinché il periodo di superamento di tali valori limite sia il più breve possibile.

Secondo la Corte, il fatto che il superamento dei limiti, come documentato, sia proseguito per oltre otto anni, porta a ritenere che lo Stato italiano non abbia adottato in **tempo utile, o comunque entro un tempo ragionevole, le misure in tal senso imposte**.

Pur riconoscendo il percorso di cambiamenti strutturali che l'Italia ha già intrapreso, la Corte ha evidenziato che i piani d'azione sinora proposti dal nostro Paese, prevedendo un periodo di realizzazione ancora molto lungo, sono stati presentati con notevole ritardo rispetto alle deadline imposte dalla normativa europea.

Infine, secondo la Corte, il comportamento dell'Italia rispetto alle tempistiche urgenti imposte dal cambiamento climatico (un "rinvio *sine die*") non tiene affatto conto del contro bilancio che deve pur esservi tra interessi pubblici e privati.

La Direttiva 2008/50, infatti, ha tra i suoi obiettivi primari **la protezione della salute umana e dell'ambiente che non ammettono proroghe o deroghe se non eccezionali**.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO: RIFLESSIONI IN TEMA DI PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Non si può fare a meno di notare come l'approccio della Corte risulti **conforme al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)** sanciti dall'agenda 2030 dell'ONU, i quali annoverano, tra gli altri, quello di *"rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili"* (Obiettivo 11) e quello di *"adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze"* (Obiettivo 13).

Del resto, questo tema è percepito dai cittadini come **una delle priorità assolute nell'ambito delle problematiche ambientali**. Al fine di contrastare l'inquinamento atmosferico e contribuire al raggiungimento degli SDGs anche le **single città** possono adottare **strategie concrete** (si veda, a titolo di esempio, la recente adozione da parte del Comune di Milano di un Regolamento Comunale contro lo smog). Le politiche di contrasto all'inquinamento atmosferico sono peraltro in linea anche con le recentissime **iniziative di riforestazione** promosse anche a **livello nazionale**, tra cui la **Legge Clima** (D.L. 111/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141) che prevede un finanziamento di **30 milioni** per progetti di **forestazione urbana**, in particolare nelle grandi città come Roma e Milano.

CONTATTI

Comitato Sustainability
comitatosustainability@lcalex.it

